

Gestione imballaggi e adempimenti CONAI: la scadenza del 20 ottobre

Entro il 20 ottobre scade il termine per la dichiarazione del Contributo Ambientale CONAI per settembre o per il terzo trimestre. Analisi degli obblighi per produttori e importatori, delle modalità Conaiweb e delle sanzioni ex D.Lgs. n. 152 del 2006.

Il quadro normativo e gli adempimenti del Contributo Ambientale

La gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti costituisce uno dei pilastri della normativa ambientale nazionale ed europea, con l'obiettivo di promuovere la transizione verso un'economia circolare e garantire la corretta valorizzazione delle risorse. In Italia, la disciplina di riferimento si articola all'interno del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), e in particolare negli articoli dal 217 al 226, che stabiliscono le responsabilità dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi.

Per dare attuazione agli obblighi di recupero e riciclo imposti dalla legge, il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) opera come sistema integrato di garanzia, finanziato attraverso il Contributo Ambientale CONAI (CAC). Tale contributo rappresenta il corrispettivo prelevato per ripartire tra produttori e utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggio.

In questo contesto, la data del 20 ottobre rappresenta un termine prescrittivo di rilevante importanza aziendale. Entro tale data, le imprese consorziate tenute alla presentazione periodica devono trasmettere la dichiarazione del Contributo Ambientale inerente ai flussi riferiti al mese di settembre (per i contribuenti con cadenza mensile) ovvero al terzo trimestre dell'anno corrente (per i soggetti con cadenza trimestrale).

Pubblicità

Soggetti obbligati e classificazione dei ruoli aziendali

La determinazione del profilo di adempimento richiede una corretta qualificazione del ruolo ricoperto dall'impresa all'interno della filiera del packaging, come definito dal Regolamento Generale CONAI e dall'articolo 218 del D.Lgs. 152/2006.

Produttori e importatori di imballaggi vuoti

Rientrano nella categoria dei produttori i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti o dei materiali impiegati per la loro fabbricazione. Tali soggetti sono tenuti all'applicazione del CAC all'atto della prima cessione dell'imballaggio finito (o del materiale) sul mercato nazionale a un utilizzatore, esponendo chiaramente il contributo in fattura.

Importatori di merci imballate e utilizzatori

Gli utilizzatori comprendono gli acquirenti e i riempitori di imballaggi vuoti, i commercianti di imballaggi pieni, nonché gli importatori di merci imballate (i quali sono equiparati ai produttori ai fini dell'assolvimento del CAC). L'importazione da Paesi UE o extra-UE di prodotti confezionati genera l'obbligo di dichiarazione e versamento diretto del contributo da parte del soggetto importatore, mediante l'adozione delle procedure ordinarie o semplificate previste dalla guida applicativa.

Modalità operative e trasmissione mediante la piattaforma Conaiweb

La presentazione della dichiarazione periodica deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, accedendo al portale ufficiale Conaiweb. L'infrastruttura digitale consente di selezionare i modelli specifici in base alla natura del materiale gestito e alle modalità di flusso commerciale:

- **Modello 6.1:** riservato alla dichiarazione del CAC relativo a imballaggi o materiali in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro e bioplastica prodotti o importati;
- **Modello 6.2:** dedicato all'importazione di imballaggi pieni (merci imballate), fruibile mediante procedura ordinaria per materiale o procedure semplificate (sul valore delle merci o sul peso complessivo);
- **Modello 6.10:** impiegato per la gestione dei flussi relativi all'esenzione per esportazione (procedura ex post o ex ante).

L'accuratezza dei dati inseriti assume un carattere vincolante per l'azienda. Il calcolo delle quantità espresse in tonnellate (o in percentuale, nel caso delle procedure semplificate) determina l'ammontare complessivo dovuto, al netto di eventuali compensazioni per flussi avviati all'estero o riutilizzati.

Esenzioni, soglie di minimo e procedure semplificate

Oltre alle consuete scadenze periodiche, il regolamento consorziale contempla specifiche agevolazioni volte a ridurre gli oneri amministrativi per le strutture aziendali di minori dimensioni o caratterizzate da volumi limitati.

Minimo dichiarabile e soglie di esenzione

È prevista una soglia minima di contributo: se l'importo annuo calcolato non supera la quota di 100,00 euro, l'azienda non è tenuta alla presentazione delle dichiarazioni periodiche, ferma restando l'obbligatorietà dell'iscrizione al consorzio e la tenuta della documentazione contabile idonea ad attestare il rispetto di tale limite.

Esportazione e traffico internazionale

Gli imballaggi destinati ad essere esportati (sia vuoti che pieni) sono esenti dal Contributo Ambientale, in quanto la destinazione finale del rifiuto si colloca al di fuori del territorio nazionale. Le aziende espositrici di merci all'estero o che cedono imballaggi a clienti esteri possono avvalersi delle procedure di compensazione o del plafond d'esenzione (preventivo), a condizione che la documentazione doganale e di trasporto provi in modo inequivocabile l'uscita dei beni dal confine nazionale.

Profilo sanzionatorio e conformità per i tecnici della prevenzione

Il mancato adempimento degli obblighi nei confronti del CONAI integra una violazione di natura amministrativa ed economica, avente riflessi sia sul piano contabile sia su quello della compliance ambientale d'impresa (D.Lgs. 231/2001).

L'articolo 261, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie per chiunque immetta sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di conformità o ometta l'adesione al Consorzio e il versamento dei contributi dovuti. In

particolare:

- Per l'omessa adesione o il mancato versamento del CAC, è prevista una sanzione pari a sei volte le somme dovute, con un minimo edittale non inferiore a 5.000,00 euro;
- Le irregolarità nella trasmissione o l'omissione delle dichiarazioni periodiche comportano il ricalcolo d'ufficio degli importi dovuti con l'applicazione di interessi di mora e penali di ritardato pagamento.

Per i responsabili della sicurezza aziendale (RSPP), per gli HSE Manager e per i consulenti ambientali, il costante monitoraggio dei flussi di packaging non rappresenta soltanto un obbligo formale, bensì un presidio essenziale di audit interno. La tracciabilità e la corretta rendicontazione dei materiali immessi sul mercato garantiscono l'allineamento con le strategie aziendali di sostenibilità, prevenendo contenziosi normativi e sanzioni pecuniarie di rilevante entità.

RXY



Licenza Creative Commons

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it